

Condanna alle spese - Fase monitoria del giudizio di equa riparazione - Cass. n. 16512/2020

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - Fase monitoria del giudizio di equa riparazione - Liquidazione delle spese giudiziali - Riferimento alla tabella n. 8 allegata al d.m. n. 55 del 2014 - Necessità – Fondamento- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole .

SPESE GIUDIZIALI CIVILI

CONDANNA

LIQUIDAZIONE

In tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16512 del 31/07/2020 (Rv. 658292 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_091](#), [Cod_Proc_Civ_art_633](#), [Cod_Civ_art_2233](#)

corte

cassazione

16512

2020